

COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

- PROVINCIA DI MESSINA -

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE CONVENZIONATE
DEL FIUME ELICONA E SUOI AFFLUENTI.

§§§§§§§§§§§§§§§§

T.1-Ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, l'esercizio della
pesca nelle acque convenzionate del fiume Elicono e suoi affluenti, è
altresi disciplinato dal presente Regolamento.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

T.2-Salve differenti disposizioni restrittive, adottate localmente e indica
te ~~e indicate~~ per ciascun corso d'acqua, le epoche di divieto e le mi-
sure minime dei pesci sono quelle stabilite dalla legge.

T.3- Nelle acque convenzionate restano comunque stabilite le seguenti mi-
sure restrittive:

-Luccio-misura minima cm.30-periodo di divieto 1° febbraio-31 marzo:

-Persico Reali-misura minima cm.15-periodo di divieto 1° aprile-31 mag-
gio:

-Persico trota-misura minima cm.20-periodo di divieto 1° maggio-15 giu-
gno:

-Tanolo-misura minima cm.22-periodo di divieto 15 dicembre-15 aprile.

periodo di divieto si intende sempre dall'alba del primo giorno al tramon
dell'ultimo giorno.

notte comunque è vietata la pesca.

ACQUE PREGIATE

T.4-L'esercizio della pesca, nelle suddette acque, è consentito alle seguen
ti condizioni:

T.5-PERiodo DI PESCA-Dall'alba dell'ultima domenica di febbraio ad un'ora
dopo il tramonto della prima domenica di ottobre.

T.6-ATTREZZI-una sola canna-lenza con o senza mulinello portante:

a) un massimo di cinque mosche o camole finte;

b) un massimo di cinque ami;

c) cucchiaino o apparecchio per pesce morto o vivo.

T.7-PESCHE E PASTURAZIONI-Tutte le esche sono consentite ad eccezione del

sangue e della larva della mosca carnaria. E' vietata qualsiasi forma di pasturazione e la detenzione di esche proibite e pasture di qualsiasi natura.

Durante il periodo di divieto della pesca al temolo è vietato l'uso delle camole finte o mosche sommerse: in genere è vietato qualsiasi sistema di pesca radente il fondo.

Durante il periodo di riproduzione di alcune specie ittiche l'esercizio della pesca può essere temporaneamente proibito. Appositi cartelli indicheranno i tratti interessati.

SORVEGLIANZA

ART.8-Il servizio di sorveglianza nelle acque convenzionate ai fini di accertamento di eventuali infrazioni, è esplicato dai Carabinieri, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Guardie di Finanza e da ogni altro agente della Forza Pubblica, nonché dalle Guardia Pesca, dagli Ispettori del Servizio di Vigilanza e dalle Guardia Campestri e VV.UU. del Comando di Montalbano Elicona.

REGOLAMENTO DELLA PESCA

ART.9-Trota, Salmerino: periodo di divieto da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio.

I pesci catturati sotto misura o in epoca di divieto, devono essere lecitamente rimessi in acqua. Nell'impossibilità di liberare un pesce inferiore alla misura prescritta, già allamato, senza causargli gravi danni, è fatto obbligo, tagliando la lenza, di mettere in acqua il pesce.

Il commercio del pesce catturato nelle acque convenzionate è vietato. Per tutti i corsi d'acqua è obbligatorio il rispetto della pulizia delle sponde.

ORARIO DI PESCA: La pesca può venire esercitata soltanto nelle ore diurne, intendendosi tali quelle comprese fra l'alba e un'ora dopo il tramonto, nelle acque normali è consentita la pesca notturna per la cattura dell'anguilla bottatrice e del pesce gatto, esclusivamente con la canna.

SISTEMI DI PESCA: E' vietata la pesca a strappo ossia la cattura del pesce afferrandolo con ami o ancorette in altre parti del corpo, che non siano l'apparato boccale. Nell'uso delle esche metalliche e della lenza con più ami, è vietata qualsiasi manovra che favorisce tale sistema di pesca. Durante il periodo di divieto della pesca del temolo, è vietato l'uso della lenza radente il fondo e portante esche artificiali o naturali escluso, per queste ultime, il lombrico.

Nelle acque scorrenti è fatto divieto di usare la timoniera (comunemente chiamata cane, cavedanera ecc.).

PESCA IN POSTO: Il posto di pesca spetta al primo occupante, i sopravvenienti potranno appostarsi sullo stesso tratto di riva a non meno di dieci metri l'uno dall'altro, a monte o a valle di chi già occupa un tratto di riva, avendo cura di non danneggiare gli altri nell'azione della pesca. E' sempre vietato l'impiego di fonti luminose.

PESCA DI MOVIMENTO: La distanza tra pescatore e pescatore deve consentire la corretta manovra degli attrezzi in relazione al luogo di pesca. In caso di scavalcamento, chi lo effettuerà dovrà fare il percorso verso terra.

ART.10- L'associazione può organizzare nel periodo di pesca e nell'ambito comunale gare e raduni.

ART.11- AVVERTENZE: in tutte le acque convenzionate pregiate l'esercizio della pesca è consentito:

a) dall'alba dell'ultima domenica di febbraio ad un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre.

b) in tutte le acque convenzionate la pesca della trota è vietata: da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio.

c) le acque in oggetto vengono date in concessione all'associazione P.S.C.F.T., con sede in Montalbano Elicona, che provvede alla loro gestione. I pescatori possono disporre per l'esercizio della pesca, salvo disposizioni contrarie rese note attraverso avvisi da affiggersi nei locali pubblici.

Gli associati, pertanto, sono tenuti, su richiesta, ad esibire oltre

la licenza governativa, la tessera federale e far esaminare le prede, affinché vengano esperiti tutti i necessari controlli.

In caso di contestazione di infrazione per reati gravi, il federato non potrà rifiutare la consegna della tessera al Guardia pesca, ove questi ritenga di avvalersi di tale facoltà, che gli è espressamente conferita. In tal caso la tessera verrà, nei tre giorni successivi, trasmessa al Consiglio della P.E.S.C.E.T. per l'eventuale provvedimento disciplinare a norma di statuto.

Inoltre, ogni federato ha la facoltà di richiedere, ai pescatori nei quali si imbatte nell'esercizio della pesca delle acque convenzionate, la licenza di pesca e la tessera federale nonché di farsi esibire le prede, segnalando agli organi competenti ogni eventuale infrazione accertata.

ART.12-CLAUSOLE PENALI: in caso di inosservanza delle modalità contenute nel presente Regolamento, inoltre avranno il loro corso i provvedimenti di legge nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari. I federati, conformemente alla dichiarazione riportata a tergo della tessera e da essi sottoscritta all'atto del ritiro della medesima, sono tenuti a versare, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, all'associazione P.E.S.C.E.T. le somme appresso indicate:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Pesca senza permesso | £. 50.000 |
| 2) Pesca con materie esplodenti, sostanze venefiche, stupefacenti o con corrente elettrica: | da £. 200.000 a £. 500.000 |
| 3) Raccolta e commercio di pesci uccisi con i suddetti materiali: | da £. 100.000 a £. 300.000 |
| 4) Pesca in zone di ripopolamento | £. 50.000 |
| 5) Pesca con reti e attrezzi vietati: | da £. 100.000 a £. 300.000 |
| 6) Pesca o commercio di pesci in tempo di divieto: per il primo pesce | £. 20.000 |
| per ogni altro pesce oltre il primo | £. 10.000 |
| 7) Pesca di pesci sotto misura legale: | |
| per ogni pesce | £. 50.000 |

- 8) Commercio di pesci sotto misura legale £. 50.000
- 9) Pesca mediante prosciugamento o deviazione; fino a £.300.000
- 10) Detenzione di materiale venefico in prossimità dei corsi d'acqua: da-£. 100.000 a £. 300.000
- 11) Pesca o pasturazione con esche vietate: da £. 25.000 a £. 50.000
- 12) Ogni infrazione a regolamenti particolari e alle disposizioni di carattere generale che non rientri tra i reati sopra elencati £. 25.000
- 13) In caso di inquinamento la penale è rapportata al danno arrecato.